

MARCA DA BOLLO
014-62
QUATTRODECIM
00011827 00004881 00419001
00431966 13/09/2012 09:12:02
0001-00009 AS77F448F8F6E6E6
IDENTIFICATIVO: 01110306026553
0 1 11 030602 655 3



ALLEGATO "A"

STATUTO

Articolo primo: è costituita una libera associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata

"ASSOCIAZIONE STELLA BLU"

SEDE

Articolo secondo: l'associazione ha sede in Muggiò (MB), in Via Cesare Battisti nr.6, e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.

Articolo terzo: l'associazione non ha scopo di lucro ed ha ad oggetto:

- promuovere percorsi di psicomotricità, teatro terapia, counseling e tutto ciò che può attenero al benessere della persona nell'intero arco di crescita individuale e sociale;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per operatori del settore;
- svolgere attività di sostegno e aiuto alla genitorialità e di prevenzione al disagio infantile e familiare;
- creare situazioni di integrazione e sostegno per persone svantaggiate;
- proporre attività di studio e gruppi di lavoro su temi scientifici, artistici, educativi e culturali;
- promuovere il contatto e lo scambio con altre realtà associative;
- organizzare e svolgere manifestazioni, feste, convegni dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e lo svolgimento di corsi e seminari, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;
- gestire attraverso forme di auto organizzazione e mutualità familiare, l'attività di cura dei bambini nella prima infanzia;
- promuovere iniziative di socializzazione tra le famiglie per approfondire tematiche relative all'infanzia, all'educazione ed alla cura dei bambini, alla genitorialità e quanto altro possa concorrere gli interessi delle famiglie associate;
- promuovere e aderire ad iniziative e progetti per migliorare la

[Handwritten signatures and initials]

varietà delle strutture esistenti, nel territorio in cui opera, in materia di educazione dei bambini e solidarietà familiare;

- creare, all'interno dei locali dell'associazione, uno spazio giochi dedicato ai bambini presenti nella struttura;
- promuovere la pratica psicomotoria utilizzando il gioco spontaneo, il movimento, l'azione e la rappresentazione perché è tramite l'azione e il piacere che questa genera, che il bambino scopre e conquista il mondo;
- la partecipazione e l'organizzazione di incontri e seminari di crescita personale, comunicazione e linguaggio del corpo, filosofie orientali, corsi di ginnastica di vario genere;
- curare la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative ed i progetti dell'associazione;
- praticare l'adesione ad altri Enti od Organismi aventi scopi e finalità analoghe;
- curare in proprio, o per mezzo di adeguate strutture, anche esterne, la pubblicazione di libri, volantini, dispense, periodici, volumi, monografie, affissioni ecc., svolgere attività di ricerca in ambito culturale educativo e gestire archivi di documentazione;
- la collaborazione, intesa anche come apporto culturale dei propri associati, durante le manifestazioni con associazioni con scopo analogo;
- istituire in locali eventualmente all'uopo acquisiti, una biblioteca ed un archivio di documentazione culturale a disposizione degli associati;
- la promozione e lo sviluppo di riflessioni rivolte allo scambio culturale e alla conoscenza reciproca;
- promuovere la raccolta di fondi, attraverso il contributo dei Soci ed ogni altra fonte di contribuzione.

DURATA

Articolo quarto: la durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo quinto: il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale, versato dai soci fondatori;

b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione (quote associative) e Fondo contributi straordinari associati (quote derivanti da corsi o manifestazioni).

c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici, da indicare nel bilancio annuale come contributi straordinari di terzi;

d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato, dall'assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso come avanzo o disavanzo di gestione;

e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata.

f) è fatto obbligo devolvere il patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore o ad associazioni, secondo le indicazioni dell'assemblea.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ASSOCIATI

Articolo sesto: Gli associati si distinguono in:

- 1) associati fondatori
- 2) associati sostenitori
- 3) associati ordinari
- 4) associati onorari
- 5) associati junior

comma 1: sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo della associazione.

comma 2: sono associati ordinari senza pregiudiziali di sorta, le persone fisiche che, in regola con il versamento annuale della quota associativa, intendono aderire all'associazione e perseguire con essa lo scopo per il quale è stata costituita, prestando anche direttamente e materialmente la propria opera gratuita sia manuale che

intellettuale.

comma 3: sono *associati sostenitori* coloro che, versando annualmente la quota associativa, intendono aderire all'associazione condividendone lo scopo per il quale è stata costituita.

Sul delibera del Consiglio Direttivo possono essere esentati dal versamento della quota associativa annuale.

comma 4: gli *associati fondatori* possono nominare degli associati onorari.

Lo status di associati onorari comporta il diritto di partecipare alle Assemblee dell'associazione, ma non il diritto di voto che è di esclusiva spettanza dei soci ordinari.

Può essere ammesso come socio onorario ogni persona fisica o giuridica che, indipendentemente dall'attività che svolge, può contribuire al prestigio, all'autorità ed al raggiungimento dei fini dell'associazione. Il socio onorario è esentato dal versamento della quota associativa.

comma 5: sono *associati junior* gli individui con età compresa tra i 0 ed i 18 anni che si iscrivono all'Associazione per beneficiare dei servizi erogati.


L'ammissione a qualsiasi categoria di associati deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo o singolarmente dal Presidente.

Articolo settimo: gli associati si impegnano ad accettare espressamente lo Statuto dell'associazione ed ogni altra norma che modifichi o integri in futuro la disciplina dell'associazione stessa.

Agli associati e' richiesto un comportamento tale da fornire una adeguata immagine di professionalità ed un impegno a non compiere atti che possano recare, in qualunque modo, nocumento al prestigio dell'associazione.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega;
- informarsi e conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, tramite comunicazione



scritta.

I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione, attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Articolo ottavo: la qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto con lettera, inviata alla associazione nella persona del Presidente o del Vicepresidente, ed avranno decorrenza dalla data indicata nella stessa; in mancanza di indicazione precisa, avranno decorrenza due giorni dopo il ricevimento di detta comunicazione.
- c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato e' stato ammesso.
- d) per mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini previsti;
- e) per decisione di esclusione deliberata dai soci fondatori per i seguenti motivi:

- 1) sistematica assenza, senza giustificato motivo, dalle riunioni dell'Assemblea;
- 2) per gravi e documentate violazioni dei doveri degli associati o comportamento contrastante con gli scopi statutari.

Esse non danno luogo a restituzione di quote sociali.

CONTRIBUTI

Articolo nono: i contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione annuale d'esercizio (quota associativa annuale); sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari.

La quota associativa dovuta per ciascun Socio iscritto all'associazione e' annuale ed indivisibile, tenuto presente che la frazione dell'anno di calendario e' considerata anno intero.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale e' avvenuta la cessazione della qualità di associato.

ASSEMBLEA

Articolo decimo: l'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno su convocazione del Presidente per deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo; inoltre e' convocata per l'elezione degli organi sociali.

L'assemblea straordinaria e' convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà degli associati, non onorari, regolarmente iscritti al libro soci da oltre sei mesi.

L'avviso di convocazione conterrà l'ora ed il giorno indicati per la stessa, oltre che l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea e' valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda con qualunque numero di presenti.

Ciascun associato può rappresentare per delega scritta solo un altro associato. Le delibere effettuate dall'Assemblea potranno essere fatte anche per alzata di mano. La comunicazione di convocazione di assemblea deve avvenire almeno tre giorni prima della data stabilita per lettera semplice, con comunicazione telefonica, via telefax o e-mail.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo undicesimo: sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) Il Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, effettivamente sostenute e anticipate, nell'interesse dell'associazione, e ad eventuali rimborsi forfetari di spesa, secondo

le normative vigenti.

a) L'Assemblea ordinaria degli Associati:

- 1) definisce i programmi di massima dell'attività;
- 2) approva il bilancio dell'associazione;

L'Assemblea straordinaria degli associati:

- 1) delibera sulle modifiche dello statuto;
- 2) delibera lo scioglimento dell'associazione.

b) Il Consiglio Direttivo formato da tre associati eletti dai soci fondatori. Il primo Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori sottoscrittori del presente atto e rimarrà in carica per un quinquennio, salvo recesso dei singoli.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni anno e quando se ne ravvisi la necessità, con convocazioni fissate dal Consiglio stesso.

Ha il compito di:

- 1) sviluppare le indicazioni operative nei programmi stabiliti dall'Assemblea e curarne l'attuazione;
- 2) provvedere all'attività ordinaria dell'associazione;
- 3) deliberare l'ammontare delle quote associative;
- 4) deliberare sulla perdita delle qualità di Associato.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre essere convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati a mezzo fax, e-mail o telefonicamente con preavviso di almeno quarantotto ore.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed al termine potrà essere rieletto per un uguale periodo di tempo.

c) Il Presidente:

- 1) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea;
- 2) sovrintende le riunioni del Consiglio Direttivo;
- 3) cura l'attuazione dei programmi dell'associazione;
- 4) ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari o postali, richiedere fidi, operare su di essi, acquistare e vendere beni e/o autoveicoli. Egli può delegare il potere di firma a terze persone

Handwritten initials and marks on the right margin, including a large 'D' and several scribbles.

nell'interesse dell'associazione, al Segretario ed al Vicepresidente per singoli atti o per categorie di atti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, assumendone i poteri.

d) Il Segretario è nominato dal Presidente, dura in carica cinque anni ed ha la possibilità di essere riconfermato.

Svolge la mansione di promuovere e curare le relazioni pubbliche per il buon funzionamento dell'associazione; sovrintende l'organizzazione burocratica dell'associazione; provvede a redigere i verbali durante le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, ed alla loro conservazione.

Articolo dodicesimo: l'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il termine massimo del 30 aprile dell'anno successivo sarà presentato all'approvazione dell'assemblea:

a) il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

b) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti, allo stato attuale dell'associazione ed ai programmi futuri.

I membri degli organi sociali non percepiscono alcun compenso ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettuate o a rimborsi di spesa forfetari.

Vige il divieto di distribuire agli associati: utili, avanzi di gestione e fondi.

In caso di controversia, ogni questione viene devoluta ad un organismo di conciliazione istituito presso la CCIAA di Monza.

Le decisioni prese dall'organismo di conciliazione, saranno ritenute dalle parti vincolanti e come espressione della loro stessa volontà.

Tali decisioni non saranno impugnabili e non dovranno essere depositate in Pretura per la loro esecuzione.

Articolo tredicesimo: per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge che regolano la materia.

Muggiò, Li 18/08/2012.

Roberto Vanni
Francesco Vanni
Stefania D'Impolito